

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3021/94 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1994

che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3676/93 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1994 e talune condizioni alle quali ne è soggetta la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93⁽²⁾ stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1994 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che, nel quadro delle consultazioni bilaterali sulle reciproche possibilità di pesca tra la Comunità e la Svezia, le parti dei TAC di aringa nello Skagerrak e nel Kattegat e di merluzzo bianco nello Skagerrak attribuite alla Svezia per il 1994 sono state diminuite, mentre la parte del TAC di gamberello boreale attribuita alla Svezia nella zona IIIa per lo stesso periodo è stata aumentata;

considerando che, durante le consultazioni bilaterali sulle reciproche possibilità di pesca tra la Comunità e la

Norvegia, la parte attribuita alla Comunità di «altre specie» è stata aumentata, mentre la parte del TAC di spratto del Mare del Nord disponibile per gli Stati membri è stata diminuita;

considerando che lo stato dello stock di scampi nel Mare del Nord consente di aumentare il TAC rispettivo senza compromettere la gestione futura di tali risorse;

considerando che, in base all'applicazione delle disposizioni adottate durante la 20ª riunione della commissione internazionale per la pesca del Mar Baltico, la Comunità ha ottenuto un contingente supplementare di merluzzo bianco nel Mar Baltico per il 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 deve pertanto essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3676/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento per le parti corrispondenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. REXRODT

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2761/94 (GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2).